

Comune di Cazzago San Martino

D.Lgs. 201/22 – Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica

Relazione ex art. 30

Sommario

PRINCIPI GENERALI.....	3
Introduzione.....	4
I servizi a domanda individuale.....	4
D.Lgs. 201/22 - Oggetto	6
D.Lgs. 201/22 - Definizioni	8
D.Lgs. 148/11 – Ambiti territoriali	9
PRESENTAZIONE SERVIZI.....	11
Farmacia – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	13
Natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	13
Contratto di servizio.....	13
Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house.....	16
Sistema di monitoraggio - controllo	17
Farmacia – schema relazione – soggetto affidatario.....	18
Identificazione del soggetto affidatario.....	18
Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata.....	18
Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing	18
Farmacia – schema relazione – andamento economico	20
Andamento economico.....	20
Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF	21
Farmacia – schema relazione – qualità del servizio.....	22
Qualità del servizio.....	22
Farmacia – schema relazione – obblighi contrattuali.....	23

Obblighi contrattuali23

PRINCIPI GENERALI

Introduzione

L'art. 112 del Testo unico sugli enti locali (TUEL) parla solo in via indiretta dei servizi pubblici locali prevedendo che "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

I servizi pubblici locali si distinguono in:

- servizi finali;
- servizi strumentali.

I primi sono da considerarsi servizi pubblici dato che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività.

Si pensi, ad esempio, al servizio idrico o di spazzamento; viene, quindi, soddisfatto un bisogno individuale del cittadino-utente o, comunque, un'esigenza dell'intera comunità locale. A differenza dei servizi finali, quelli strumentali, invece, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva.

Il D.lgs. 2016 n. 175, recante Testo unico sulle società partecipate, all'art. 2, comma primo, lett. i) definisce i servizi pubblici locali di interesse economico generale (SIEG) come quei "servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato". Il medesimo articolo definisce, invece, i servizi di interesse generale (SIG) come quelle "attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale."

I servizi a domanda individuale

Accanto ai servizi pubblici vi è una particolare categoria di attività di utilità sociale che l'Amministrazione può decidere di attivare per la soddisfazione di determinati bisogni della comunità di riferimento: è il caso dei servizi pubblici a domanda individuale.

Il decreto del Ministro dell'Interno del 31 dicembre 1983, emanato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, definisce tali servizi come *“tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale”*.

Si tratta, quindi, di servizi di utilità sociale che non sono obbligatori ma meramente facoltativi

L'elencazione di tali servizi è contenuta nel citato D.M. del 31 dicembre 1983 che fa rientrare nella già menzionata categoria le seguenti attività di utilità sociale:

- a) alberghi, (esclusi i dormitori pubblici), case di riposo e di ricovero;
- b) alberghi diurni e bagni pubblici;
- c) asili nido;
- d) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
- e) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
- f) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
- g) giardini zoologici e botanici;
- h) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
- i) mattatoi pubblici;
- j) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- k) mercati e fiere attrezzati;
- l) parcheggi custoditi e parchimetri;
- m) spesa pubblica;
- n) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- o) spurgo di pozzi neri;
- p) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- q) trasporti di carni macellate;
- r) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
- s) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.

D.Lgs. 201/22 - Oggetto

Partiamo dal D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” Per trovare una continuità nel testo che ci apprestiamo ad analizzare, ovvero il D.Lgs. 201/22.

Dopo la legge sul mercato e la concorrenza del 5 agosto 2022, il Governo delegato ha avviato i lavori per il nuovo testo sui servizi pubblici locali; è interessante richiamare un estratto contenuto all'interno della norma ovvero *“u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici (...) della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio e il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico.”*

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 20, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 dicembre u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022. Il provvedimento, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, è attuativo della delega di cui all'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

L'intervento sui servizi pubblici locali, si ricorda, costituisce un elemento di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (milestone da attuare entro il 31 dicembre 2022).

Il D.Lgs. 201/22 ha per oggetto la disciplina generale di tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrando le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalendo su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea. Questa frase introduce una gerarchia tra le norme in materia di servizi pubblici, ponendo il d.lgs. n. 201/2022 al vertice delle fonti in materia.

Con il Decreto si intendono stabilire i principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti.

L'intento è anche quello di tutelare e promuovere la concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di

interesse economico generale di livello locale; oltre a quello di assicurare l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale.

I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.

Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva.

Il provvedimento, nel merito, detta quindi una nuova disciplina quadro sui SPL a rilevanza economica agendo su:

- organizzazione delle funzioni (possibilità per le Regioni, di rivedere gli ATO per i servizi pubblici locali a rete);
- modalità di istituzione e organizzazione dei servizi (scelta di istituzione di un servizio pubblico locale consentita solo dopo verificata impossibilità di un regime di concorrenza nel mercato);
- forma di gestione (prevede gara, società miste, in house sopra soglia con specifiche motivazioni e, aziende speciali solo per servizi non a rete);
- modalità di affidamento (ricorso alla concessione di servizi piuttosto che all'appalto, ove possibile rispetto alle caratteristiche del servizio);
- rapporti tra enti affidanti e soggetti affidatari (affidamento proporzionato al recupero investimenti, per in house non a rete limite a 5 anni; struttura del contratto di servizio; tariffe che assicurano equilibrio riducendo i costi per la collettività e promozione e sostegno alla tutela utenti).

Il decreto dispone inoltre alcune specifiche per il TPL, l'idrico, le farmacie e per i rifiuti.

È invece esclusa l'applicazione del provvedimento al servizio di distribuzione del gas naturale.

D.Lgs. 201/22 - Definizioni

L'art. 1 riporta l'oggetto del D.Lgs. 201/22, ovvero la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale.

Approfondiamo le principali definizioni fornite all'interno del D.Lgs. 201/22, nello specifico con l'art. 2:

- «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ovvero i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni;
- «enti competenti»: gli enti locali sopra richiamati, nonché gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento;
- «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente;
- «diritto esclusivo»: il diritto, concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la

disciplina dell'Unione europea, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività in un ambito determinato;

- «diritto speciale»: il diritto, concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea, avente l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività in un ambito determinato;
- «costi di riferimento»: indicatori di costo, che stimano le risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di efficienza, o costi benchmark;
- «tariffe»: i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte;
- «costi efficienti»: costi di un'impresa media del settore gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi e impianti per la prestazione del servizio.

D.Lgs. 148/11 – Ambiti territoriali

A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi.

La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito.

È fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma.

Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo

sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati.

PRESENTAZIONE SERVIZI

Nel richiamo di quanto previsto dal D.Lgs. 201/22 il Comune ha effettuato una ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e ha evidenziato i seguenti:

Tipologia servizio	Modalità gestione
Farmacia	In house non a rete

Operando nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 201/22, ovvero:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Si procede con l'analisi dei singoli servizi e l'inserimento dello sviluppo di detto lavoro all'interno di questa relazione.

Farmacia – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territori serviti.

Gestione farmacia comunale

Contratto di servizio

Oggetto: gestione della farmacia comunale. L'affidamento comprende la concessione in comodato gratuito di tutti gli arredi e delle attrezzature presenti nelle farmacie. Inoltre comprende l'utilizzo dei locali dove viene svolta l'attività della farmacia comunale.

Data di approvazione, 06/11/2023 durata – scadenza affidamento: 30/06/2040

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato:

canone di affidamento pari al 3% (tre percento) del fatturato annuo al netto dell'IVA. Tale canone sarà fatturato dall'ente alla Società. Aumentando di IVA ad aliquota ordinaria, in n. 4 rate trimestrali posticipate sul fatturato dell'anno precedente; entro il 30/04 dell'anno successivo sarà fatturato l'eventuale conguaglio a credito o a debito, dovuto per raggiungere il 3% (tre percento) del fatturato.

Criteri tariffari: NO

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

Il soggetto gestore si impegna, anche nell'ambito dell'oggetto previsto dallo Statuto Sociale:

- a gestire il servizio affidato nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente contratto, nonché nel rispetto di tutte le disposizioni applicabili di cui al d.lgs. 201/2022, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non espressamente trascritte e/o richiamate;
- a osservare le disposizioni di legge e delle competenti Autorità per l'esercizio del servizio affidato, così da assumere a suo rischio e spese gli adattamenti e le opere richieste in relazione all'esercizio stesso;

- a gestire il servizio Farmacia del Comune di Cazzago S.M. con proprio personale, riconoscendo al Comune stesso un canone annuo di affidamento in gestione come sopra individuato, comprensivo dell'utilizzo dei locali dove viene svolta l'attività;
- a stipulare idonee polizze assicurative inerenti il rischio locativo dell'immobile, furto e incendio dei beni mobili concessi in comodato, responsabilità civile c/terzi derivante dall'attività;
- a non modificare l'insegna dell'attività, se non previa autorizzazione del Comune;
- a relazionare con cadenza trimestrale all'Amministrazione Comunale l'andamento della gestione attraverso anche la predisposizione di Bilanci di Verifica periodici;
- a tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa di terzi conseguente alla gestione della farmacia;
- a effettuare interventi di promozione ed assistenza ai cittadini, ed in particolare agli anziani, che potranno essere richiesti dall'Amministrazione Comunale, addebitando al Comune i puri costi del servizio o del prodotto.
- a rispettare il divieto di trasferire a terzi la presente concessione, se non previa autorizzazione del Comune;
- a concedere il diritto d'uso al Comune degli immobili siti in via Montecassino, 20, identificati catastalmente al fg. 27 mappale 477 sub 12- 22 — 23, per il periodo 01/01/2013 -3010612040, destinati ad uso istituzionale da parte del Comune, dietro la corresponsione di un canone a favore della Società di euro 15.000(quindicimila) più IVA per il periodo relativo. Per il periodo suddetto è a carico del soggetto gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria mentre gli altri oneri di gestione sono a carico del Comune;
- ad assumere tutte le iniziative utili o necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti in relazione alla conduzione della farmacia comunale e dei servizi da questa garantiti nonché al mantenimento in perfetta efficienza, per l'intera durata dell'affidamento, di tutti gli immobili e gli impianti destinati alla loro attività, assicurando il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza ed apportando eventuali migliorie;
- ad assumere tutti gli obblighi finanziari, previdenziali, assicurativi, fiscali, tutela della privacy, sicurezza nel luogo di lavoro, inerenti alla gestione della farmacia comunale ed allo svolgimento dei servizi da queste garantiti;
- a garantire la qualità del servizio e di tutte le attività prestate;

- a gestire il servizio attraverso il ricorso a risorse umane e materiali reperite attraverso contratti ai sensi di legge;
- ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti;
- a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
- ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività, fatto salvo per quelle direttamente detenute dall'Amministrazione comunale, attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza;
- ad accettare, senza eccezione alcuna, l'affidamento di nuove farmacie di cui il Comune abbia la titolarità o la acquisisca a fronte dell'esercizio del diritto di prelazione in fase di ampliamento della pianta organica o ad altro titolo;
- ad osservare tutte le norme che disciplinano la gestione delle farmacie comunali e/o che comunque abbiano attinenza con lo svolgimento dei servizi da queste garantiti;
- a farsi carico di tutte le spese della sede, delle forniture, del personale. e di ogni altro onere ed adempimento connesso con la gestione della farmacia, ivi compresi gli adempimenti fiscali, ed introiterà i corrispettivi delle vendite da banco ed i proventi derivanti dal servizio sanitario nazionale;
- a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire le provvidenze e gli eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali in relazione alla gestione della farmacia comunale e/o allo svolgimento dei servizi da questa garantiti;
- a promuovere e incentivare l'uso corretto del farmaco, mediante attività di consulenza sull'uso dei farmaci e degli altri prodotti trattati in farmacia, sia di propria iniziativa, sia su richiesta dei cittadini, sia, infine, se interpellato, su richiesta del medico di base o dello specialista;
- a promuovere e incentivare la vendita di prodotti, diversi dai farmaci, connessi alla salute e al benessere individuale (prodotti omeopatici, di prima infanzia, integratori alimentari);
- ad attuare una politica dei prezzi al pubblico attenta a tutelare l'interesse dei consumatori;
- aderire a progetti di prevenzione e ad iniziative d'educazione sanitaria nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale.

Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house

Eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro): non sono previsti costi per l'Amministrazione comunale

Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target:

Accessibilità e Universalità:

la farmacia comunale è progettata per servire l'intera comunità, garantendo un accesso equo a farmaci e servizi a tutti i residenti.

Costi dei Servizi per gli Utenti:

La gestione comunale permette un controllo più diretto sui prezzi dei farmaci e dei servizi, con l'obiettivo di rendere più accessibili tali servizi alla popolazione.

Finanza Pubblica:

I proventi della farmacia comunale sono reinvestiti direttamente nella comunità o utilizzati per finanziare servizi pubblici, fornendo un ritorno economico diretto alla municipalità.

Partecipazione Comunitaria:

La gestione comunale coinvolge la comunità nella decisione riguardante orari di apertura, servizi offerti e altre questioni, promuovendo il coinvolgimento attivo dei cittadini.

Controllo Ambientale:

Una farmacia comunale adotta politiche più sostenibili, con una maggiore attenzione all'ecologia e al rispetto dell'ambiente, rispecchiando così i valori della comunità locale.

Servizi Sociali Integrati:

La farmacia comunale è integrata con altri servizi sociali locali, offrendo una prospettiva più ampia sulla salute e il benessere della comunità.

Obiettivi di Socialità:

La farmacia comunale promuove eventi e iniziative di salute pubblica, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e di socialità.

Indicatori e Target

Al momento non sono disponibili indicatori.

Sistema di monitoraggio - controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

Il Comune si riserva di accertare in ogni tempo, anche con accesso in loco e con ispezioni dei libri contabili, sociali e di ogni altro documento o atto amministrativo ritenuto utile, il rispetto degli obblighi posti in capo al gestore.

Ove siano accertate irregolarità o disfunzioni nella gestione, il soggetto gestore verrà formalmente richiamato affinché vi ponga tempestivo rimedio.

Il soggetto gestore è tenuto a fornire al Comune tutti gli elementi utili per la programmazione e per la verifica delle attività svolte.

Ai fini del controllo dei livelli di soddisfazione dell'utenza, nella relazione consuntiva del servizio reso, l'Azienda dovrà evidenziare i reclami, le osservazioni o le proposte avanzate dall'utenza e le eventuali conseguenti azioni adottate.

Farmacia – schema relazione – soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

Società Cazzago San Martino Servizi s.r.l. unipersonale

Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata

Società Cazzago San Martino Servizi s.r.l. unipersonale

Tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto: controllo

N. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: 100%

N. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: 1

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: non sussiste la fattispecie

Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi:

La gestione del servizio farmacia mediante l'affidamento in house influisce positivamente su diversi aspetti, considerando vari parametri come gli investimenti, la qualità del servizio, i costi per gli utenti, l'impatto sulla finanza pubblica, gli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi. Di seguito sono elencati alcuni benefici potenziali:

Efficienza operativa e gestionale

si evidenzia in particolare l'efficienza operativa di una società in house che è in grado di gestire la farmacia in modo più efficiente grazie alla flessibilità nella strutturazione interna e nella gestione

operativa. Inoltre offre una maggiore flessibilità nella gestione del personale, facilitando l'assunzione e la gestione delle risorse umane in base alle esigenze aziendali.

Innovazione tecnologica e organizzativa

La natura commerciale dell'in-house incentiva una maggiore competitività sul mercato, promuovendo la fornitura di servizi di qualità a tariffe competitive. La società può adottare più facilmente best practices aziendali e standard di qualità nel settore farmaceutico, migliorando l'integrità e la reputazione dell'azienda.

La percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività: 0,00

Risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio:

2022	2021	2020
1.034,86	3.870,43	1.594,68

Entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio:

	2022	2021	2020
Entrate accertate	61.158,00	61.158,00	60.983,84
Residui al 31/12	89.907,00	61.158,00	60.983,84

Farmacia – schema relazione – andamento economico

Andamento economico

Costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio:

	2020	2021	2022
Costo pro capite	Assenza costi ricavi		
Costo complessivo			

Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti; ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

Costi di competenza	2020	2021	2022
Costi diretti	Assenza costi ricavi		
Costi indiretti			

Ricavi di competenza	2020	2021	2022
Importi riscossi	Assenza costi ricavi		
Crediti maturati			
Crediti maturati – annualità formazione			

Investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito:

Investimenti effettuati	Ammortamenti	Finanziamenti ottenuti	Costo del debito
Assenza costi ricavi			

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario;

tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

N. personale addetto	Tipologia inquadramento	Costo complessivo	Costo unitario
0	0	0	0

Natura delle entrate: n.d.

Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF

Valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio: no

Situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio: no

Situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio: no

Farmacia – schema relazione – qualità del servizio

Qualità del servizio

Indicare:

- *i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;*
- *i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;*

facendo riferimento:

- *per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;*
- *per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.*

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

In fase di definizione

Farmacia – schema relazione – obblighi contrattuali

Obblighi contrattuali

Il soggetto gestore si impegna, anche nell'ambito dell'oggetto previsto dallo Statuto Sociale:

- a gestire il servizio affidato nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente contratto, nonché nel rispetto di tutte le disposizioni applicabili di cui al d.lgs. 201/2022, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non espressamente trascritte e/o richiamate;
- a osservare le disposizioni di legge e delle competenti Autorità per l'esercizio del servizio affidato, così da assumere a suo rischio e spese gli adattamenti e le opere richieste in relazione all'esercizio stesso;
- a gestire il servizio Farmacia del Comune di Cazzago S.M. con proprio personale, riconoscendo al Comune stesso un canone annuo di affidamento in gestione come sopra individuato, comprensivo dell'utilizzo dei locali dove viene svolta l'attività;
- a stipulare idonee polizze assicurative inerenti il rischio locativo dell'immobile, furto e incendio dei beni mobili concessi in comodato, responsabilità civile c/terzi derivante dall'attività;
- a non modificare l'insegna dell'attività, se non previa autorizzazione del Comune;
- a relazionare con cadenza trimestrale all'Amministrazione Comunale l'andamento della gestione attraverso anche la predisposizione di Bilanci di Verifica periodici;
- a tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa di terzi conseguente alla gestione della farmacia;
- a effettuare interventi di promozione ed assistenza ai cittadini, ed in particolare agli anziani, che potranno essere richiesti dall'Amministrazione Comunale, addebitando al Comune i puri costi del servizio o del prodotto.
- a rispettare il divieto di trasferire a terzi la presente concessione, se non previa autorizzazione del Comune;
- a concedere il diritto d'uso al Comune degli immobili siti in via Montecassino, 20, identificati catastalmente al fg. 27 mappale 477 sub 12- 22 — 23, per il periodo 01/01/2013 -3010612040, destinati ad uso istituzionale da parte del Comune, dietro la corresponsione

di un canone a favore della Società di euro 15.000(quindicimila) più IVA per il periodo relativo. Per il periodo suddetto è a carico del soggetto gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria mentre gli altri oneri di gestione sono a carico del Comune;

- ad assumere tutte le iniziative utili o necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti in relazione alla conduzione della farmacia comunale e dei servizi da questa garantiti nonché al mantenimento in perfetta efficienza, per l'intera durata dell'affidamento, di tutti gli immobili e gli impianti destinati alla loro attività, assicurando il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza ed apportando eventuali migliorie;
- ad assumere tutti gli obblighi finanziari, previdenziali, assicurativi, fiscali, tutela della privacy, sicurezza nel luogo di lavoro, inerenti alla gestione della farmacia comunale ed allo svolgimento dei servizi da queste garantiti;
- a garantire la qualità del servizio e di tutte le attività prestate;
- a gestire il servizio attraverso il ricorso a risorse umane e materiali reperite attraverso contratti ai sensi di legge;
- ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti;
- a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
- ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività, fatto salvo per quelle direttamente detenute dall'Amministrazione comunale, attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza;
- ad accettare, senza eccezione alcuna, l'affidamento di nuove farmacie di cui il Comune abbia la titolarità o la acquisisca a fronte dell'esercizio del diritto di prelazione in fase di ampliamento della pianta organica o ad altro titolo;
- ad osservare tutte le norme che disciplinano la gestione delle farmacie comunali e/o che comunque abbiano attinenza con lo svolgimento dei servizi da queste garantiti;
- a farsi carico di tutte le spese della sede, delle forniture, del personale. e di ogni altro onere ed adempimento connesso con la gestione della farmacia, ivi compresi gli adempimenti fiscali, ed introiterà i corrispettivi delle vendite da banco ed i proventi derivanti dal servizio sanitario nazionale;

- a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire le provvidenze e gli eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali in relazione alla gestione della farmacia comunale e/o allo svolgimento dei servizi da questa garantiti;
 - a promuovere e incentivare l'uso corretto del farmaco, mediante attività di consulenza sull'uso dei farmaci e degli altri prodotti trattati in farmacia, sia di propria iniziativa, sia su richiesta dei cittadini, sia, infine, se interpellato, su richiesta del medico di base o dello specialista;
 - a promuovere e incentivare la vendita di prodotti, diversi dai farmaci, connessi alla salute e al benessere individuale (prodotti omeopatici, di prima infanzia, integratori alimentari);
 - ad attuare una politica dei prezzi al pubblico attenta a tutelare l'interesse dei consumatori;
- aderire a progetti di prevenzione e ad iniziative d'educazione sanitaria nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale.